



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N 104 del 24/4/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

PRONTO A.I.A – 06.41217705

INDICE

Variazioni al Programma delle gare

Campionato di Terza Categoria
Campionato Under 19 Provinciale

Reclamo

VARIAZIONI AL PROGRAMMA DELLE GARE DEL 26-27 APRILE 2025

TERZA CATEGORIA						
GIRONE	B	CAMPO	DATA	ORA		
CINQUESTELLES	PORT AR.L. PINETO UNITED	STADIO DEI FERROVIERI	SINTEX 27/04/25	11:00	10R ROMA (FIDENE)	VIA DI VILLA SPADA 64
GIRONE	C	CAMPO	DATA	ORA		
ANTONIO IANNI	ACUTO	VITTIGLIO DANILO	(SINTEX 27/04/25	15:00	10R ROMA (PRENESTINO)	VIA VERRIO FLACCO 41

UNDER 19 PROV. RM						
GIRONE	A	CAMPO	DATA	ORA		
COLLEGE ARDEA	FOOTB. CLUB ACCADEMIA R.TUSCOLANO C.	PINETA DEI LIBERTI "A"	(SINTEX 27/04/25	17:30	10R ARDEA (TOR SAN LORENZO)	VIA DELLE PINETE 140

GIUDICE SPORTIVO

TERZA CATEGORIA ROMA C11

RICORSO DELLA SOC. CITTA' DI OSTIA PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA KOLBE PONTE MAMMOLO ASD – CITTA' DI OSTIA DEL 13 APRILE 2025, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 100 del 17.4.2025 (pag.4);
decide quanto segue.

Preso atto del ricorso presentato dalla SOC. CITTA' DI OSTIA relativo alla gara di cui in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, questo Giudice ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art.67 comma 1) che così recita “ Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e *trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.*”

pqm

- 1) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla SOC. CITTA' DI OSTIA relativa alla gara
KOLBE PONTE MAMMOLO ASD – CITTA' DI OSTIA DEL 13 APRILE 2025, valevole per il
campionato di terza categoria

Dispone incamerarsi il contributo ricorso ai sensi dell'art.48 del C.G.S

Dall'esame degli atti ufficiali,
e' emerso che:

- al 16° del secondo tempo a seguito di una decisione arbitrale di ammonire un calciatore della SOC. KOLBE PONTE MAMMOLO si generava una vivace corale protesta da parte dell'intera panchina della SOC. CITTA' DI OSTIA i cui tesserati entravano indebitamente nel terreno di gioco e protestando vivacemente chiedevano l'espulsione del calciatore della SOC. KOLBE PONTE MAMMOLO per somma di ammonizioni.

- nel corso di tale protesta che degenerava in offese venivano espulsi i calciatori MELE Federico e MUSCIO Alessandro della CITTA' DI OSTIA entrambi già sanzionati con C.U. n.100 del 17.4.2025;
- nel corso di tali proteste l'arbitro veniva afferrato per la divisa e stratonato all'indietro con forza da un calciatore appartenente alla SOC. CITTA' DI OSTIA non identificato essendo posizionato alle spalle del direttore di gara ma individuando chiaramente il colore della maglia da gioco;
- ancora scosso per l'improvviso stratonamento l'arbitro veniva colpito da un violento calcio alla caviglia dal predetto, o altro calciatore sempre della SOC. CITTA' DI OSTIA. Anche in questo caso l'arbitro distingueva chiaramente solo il colore della maglia ma non l'autore del gesto violento;
- in seguito alla violenza fisica e scosso per l'accaduto, l'arbitro non era più in condizione idonee per proseguire nella direzione della gara e quindi ne decretava la fine anticipata;
- l'arbitro veniva scortato fin dentro il proprio spogliatoio dai tesserati della soc. KOLBE PONTE MAMMOLO, all'interno del quale si avvedeva di aver commesso l'errore di non espellere il calciatore della SOC KOLBE P. MAMMOLO per somma di ammonizioni.

Letto quanto sopra negli atti di gara, osservato che: i provvedimenti a carico di tesserati sono stati già assunti con C.U. n. 100 del 17.4.2025; che l'irregolare conclusione della gara va ricercata nel comportamento violento di tesserati della SOC. CITTA' DI OSTIA; che prevalgono sull'errore tecnico del direttore di gara e non possono trovare la benché minima giustificazione al comportamento descritto, pertanto, visto l'art. 10 del C.G.S.

SI DECIDE

a) di infliggere alla SOC. CITTA' DI OSTIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché comminare alla stessa SOCIETA' l'ammenda di €. 150,00

Restano fermi i provvedimenti a carico di tesserati già assunti con C.U.n. 100 del 17.4.2025.

Pubblicato in Roma il 24 Aprile 2025

IL SEGRETARIO
Giovanni Parisi

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto